



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 07/06/2021

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

## DECRETO SOSTEGNI-BIS

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che è stato approvato in via definitiva il D.L. cd. “Sostegni-bis” che introduce nuove misure di aiuto a favore di imprese e professionisti.

Di seguito le principali misure:

<b>Art. 1</b>	<b>ULTERIORE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b>	<p>Sono istituiti dei nuovi contributi a fondo perduto diversificati a seconda che il contribuente abbia già fruito del contributo del DL Sostegni o meno.</p> <p>Condizione comune è il possesso di una P.Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi, dalla sua pubblicazione in G.U.)</p> <p><b>1) Soggetti che hanno già fruito del contributo del DL Sostegni:</b></p> <p><b>a)</b> è riconosciuto automaticamente un ulteriore contributo pari al 100% del contributo del DL Sostegni già ricevuto (il contributo non dev'essere stato indebitamente percepito, o restituito dal contribuente)</p> <p><b>b)</b> i contribuenti potranno presentare istanza per una diversa quantificazione del contributo, laddove risulti maggiore di quello già ricevuto col DL Sostegni; in tal caso</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a €. 10 mil. nel 2019</li><li>- con “calo del fatturato” di almeno il 30% tra il 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il corrispondente periodo dell’anno precedente, 1/04/2019 - 31/03/2020 (non sono previste deroghe per le “neoattività”, a differenza del DL 41/2021)</li><li>- calcolano il contributo con i medesimi scaglioni già previsti dal DL Sostegni.</li></ul> <p>In quest’ultimo caso l’Agenzia corrisponderà l’eventuale eccedenza rispetto al contributo già erogato in via automatica.</p> <p><b>2) Soggetti che non hanno fruito del contributo del DL Sostegni:</b></p>
---------------	---	---





		<p>In tal caso, previa presentazione dell'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ al medesimo calo di fatturato di cui al punto b) precedente</li><li>✓ si applicano le seguenti (maggiori) percentuali, in base ai ricavi/compensi 2019: fino a €. 100.000: 90%; da €. 100.000 ad €. 400.000: 70%; da €. 400.000 ad €. 1 mil.: 50%; da €. 1 mil. ad €. 5 mil.: 40%; da €. 5 mil. ad €. 10 mil.: 30%.</li></ul> <p><b>3) Soggetti con peggioramento del Conto Economico</b> Infine, è previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti passivi Iva che: hanno subito un peggioramento del risultato economico del periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 con contributo parametrato al decremento registrato. Scostamento minimo e percentuali applicabili saranno definiti con DM. <b>Limite:</b> i contributi precedenti non possono eccedere l'importo di €. 150.000. <b>Fruizione:</b> i precedenti contributi sono, alternativamente: - corrisposti sul C/C sul quale è stato erogato il contributo del DL Sostegni - riconosciuti sotto forma di credito d'imposta</p>
<b>Art. 2</b>	<b>ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE</b>	<p><b>BENEFICIARI:</b> contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1/01/2021 e la data di conversione del decreto "Sostegni-bis". Seguirà un DM attuativo.</p>
<b>Art. 4</b>	<b>BONUS LOCAZIONI e AFFITTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Imprese turistico-ricettive ed agenzie di viaggio/tour operator:</b> proroga fino al 31 luglio 2021 (dall'attuale aprile 2021) del credito d'imposta</li><li>▪ <b>Altre imprese/professionisti/ENC</b> (con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 10 mil.): il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da <b>gennaio 2021 a maggio 2021</b></li></ul> <p><b>Requisiti:</b></p>





		<ul style="list-style-type: none"><li>✓ “calo del fatturato” di almeno il <b>30%</b> tra il <b>1/04/2020 - 31/03/2021</b> ed il corrispondente periodo dell’anno precedente (<b>1/04/2019 - 31/03/2020</b>)</li><li>✓ il requisito non è richiesto per i soggetti che hanno iniziato l’attività <b>dal 1/01/2019</b>.</li></ul>
<b>Art. 6</b>	<b>TARI</b>	Riduzione della Tari per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
<b>Art. 7</b>	<b>TAX CREDIT VACANZE</b>	Il tax credit vacanze viene esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator (art. 176, co. 1, D.L. 34/2020)
<b>Art. 8</b>	<b>SETTORI TESSILE, MODA ed ACCESSORI</b>	Estesi al <b>periodo d’imposta in corso al 31/12/2021</b> gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori dall’art. 48-bis del D.L.19 maggio 2020, n. 34. E’ necessario presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
<b>Art. 9</b>	<b>CARTELLE - SOSPENSIONE VERSAMENTI</b>	Con modifica dell’art. 68, co. 1, D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) è disposta: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ a proroga <b>fino al 30 giugno 2021</b> (in luogo del 31/05/2021)</li><li>✓ della <b>sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento</b> ed accertamenti esecutivi.</li></ul> I versamenti andranno effettuati <b>entro il 31/07/2021 in soluzione unica</b> . Restano validi gli atti/provvedimenti già adottati dall’Agente della riscossione.
<b>Art.10</b>	<b>INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SSD ed ASD</b>	<b>Esteso al 2021</b> il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati dal 1/01/2021 al 31/12/2021 da imprese/lavoratori autonomi/ENC a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
<b>Art.13</b>	<b>SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE</b>	Il Decreto interviene ad estendere ed ampliare parzialmente la disciplina dell’intervento straordinario





		dei <b>finanziamenti garantiti da SACE e del Fondo di garanzia PMI</b> a supporto delle imprese colpite dall'epidemia Covid-19, introdotta dal DL Liquidità.
<b>Art.16</b>	<b>PROROGA MORATORIA PER LE PMI</b>	<p>Viene disposta la <b>proroga dei termini</b> per il rimborso dei finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, già introdotta dal DL Cura Italia.</p> <p>In particolare viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ è prorogato <b>fino al 31/12/2021</b> il termine della sospensione dei rimborsi;</li><li>✓ limitatamente alla sola quota capitale.</li></ul> <p>L'impresa già ammessa alla misura di sostegno deve procedere ad <b>apposita comunicazione</b> al soggetto finanziatore <b>entro il 15/06/2021</b>.</p>
<b>Art.18</b>	<b>PROCEDURE CONCORSUALI - RECUPERO dell'IVA SU CREDITI NON RISCOSSI</b>	<p>In caso di <b>mancata riscossione dei crediti</b> vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ è possibile effettuare le <b>variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura</b></li><li>✓ senza dover attendere la conclusione della stessa nel caso in cui il <b>cessionario/committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto</b>.</li></ul> <p>La norma ripristina la disciplina introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017.</p>
<b>Art.19</b>	<b>PROROGA INCENTIVI ALLA CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI</b>	<p>E' prorogata al 31/12/2021 la possibilità riconosciuta alle società:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti;</li><li>✓ di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA).</li></ul>
<b>Art.19 CO.2</b>	<b>BONUS ACE</b>	<p>Per il periodo 2021, l'aliquota del rendimento nozionale <b>aumenta al 15%</b>.</p> <p>Credito d'imposta: per il periodo 2021, la minore imposta calcolata sulla deduzione ACE (valutata con l'aliquota del</p>





		15%), può essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d'imposta.
<b>Art. 20</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI</b>	<p>Con modifica del co. 1059, dell'art. 1, L. 178/2020, è disposto che per gli investimenti</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ effettuati <b>dal 16/11/2020 al 31/12/2021</b> (si applica il bonus "targato 2021)</li><li>✓ in beni strumentali materiali <b>diversi dai beni "Industria 4.0"</b> (di cui all'All. A L. n. 232/2016), ai quali si applica l'aliquota del 10%</li></ul> <p>il credito d'imposta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ è utilizzabile in compensazione <b>in unica quota annuale</b></li><li>✓ per i <b>soggetti con un volume di ricavi/compensi non inferiori a € 5 mil.</b></li></ul>
<b>Art. 22</b>	<b>COMPENSAZIONI, RIMBORSI - LIMITE</b>	<p><b>Per il 2021</b> è stato elevato ad € 2.000.000 il limite massimo di compensazioni nel mod. F24, di cui all'art. 34, co. 1, primo periodo, L. 388/2000 (Finanziaria 2001). Attualmente il limite è "rientrato ad € 700.000, dopo che era stato temporaneamente incrementato ad € 1 mil. per l'anno 2020.</p>
<b>Art. 32</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO</b>	<p>Nuovo <b>credito d'imposta del 30%</b> per le spese sostenute nei mesi di <b>giugno, luglio ed agosto 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per la sanificazione degli ambienti/strumenti utilizzati e per l'acquisto di DPI ed altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti</li><li>- comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.</li></ul> <p>Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario (come in precedenza), nel limite di stanziamento pubblico di € 200 mil. per il 2021.</p>
<b>Art. 69</b>	<b>INDENNITA' PER I LAVORATORI DEL SETTORE PESCA</b>	<p>Viene previsto il riconoscimento di <b>un'indennità una tantum di euro 950,00</b> a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la</li></ul>





**STUDIO DUÒ**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

		<p>pesca in acque marittime, interne e lagunari, ex L.250/1958,</p> <p>✓ non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.</p>
--	--	--

Nel ricordare che lo Studio è come sempre a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

**Studio Duò e associati**

